



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA**

**Sezione I Civile**

riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati :

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1)Dott. Maria Pina Lazzara | Presidente           |
| 2)Dott. Augusto Sabatini   | Consigliere          |
| 3)Dott. Marisa Salvo       | Consigliere relatore |

ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nelle causa civile in grado di appello iscritta al n. 880/2021 R. G. posta in decisione all'udienza del 3.10.2022

**vertente tra**

██████████ nata a Palermo il 25.04.1978 c.f. ██████████ nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore ██████████ elettivamente domiciliata in Acquadolci via ██████████ n. ██████ presso lo studio dell'avv. ██████████ che la rappresenta e difende giusta procura



allegata all'atto di appello;

**appellante**

e

██████████ nata a Castel di Lucio il 23.09.1953 c.f. RFFCCT ██████████ e ██████████  
nata a Sant'Agata di Militello il 17.07.1977 c.f. ██████████ nella qualità di eredi di ██████████  
██████████ elettivamente domiciliate in Messina via ██████████ n. ██████████ presso lo studio dell'avv. A. ██████████  
recapito professionale degli avv. ██████████ e ██████████ che le rappresentano e difendono,  
sia congiuntamente sia disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

**appellate**

e con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica

**oggetto:** appello avverso la sentenza n. 510/2021 emessa dal Tribunale di Patti in composizione collegiale in  
data 11.06.2021 e pubblicata in data 15.06.2021

**Conclusioni delle parti:** come da note scritte depositate ex art. 83 comma 3 lettera h) d.l. 18/2020 in data  
28.09.2022 per parte appellante ed in pari data per parte appellata

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza n. 510/2021 emessa in data 11.06.2021 e pubblicata in data 15.06.2021 il Tribunale di Patti,  
in accoglimento del ricorso proposto ex art. 269 c.c. da ██████████ nella qualità di genitore esercente



la potestà sulla minore [REDACTED] dichiarava che [REDACTED] nato a Mistretta il 28.09.1979 e deceduto a Castel di Lucio il 22.06.2010, era il padre naturale della minore; disponeva che a quest'ultima venisse aggiunto il cognome paterno; disponeva, altresì, la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo per le annotazioni di competenza e compensava tra le parti le spese di lite.

Avverso la sentenza proponeva appello [REDACTED] nella qualità, censurando esclusivamente il capo concernente l'aggiunta del cognome paterno.

Resistevano [REDACTED] e [REDACTED]

All'udienza dell'11.04.2022 la Corte procedeva all'audizione della minore; quindi, all'udienza del 3.10.2022, assumeva la causa in decisione, previa concessione dei termini di rito per il deposito degli atti conclusivi.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con l'unico motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erroneità, l'ingiustizia ed illegittimità della sentenza limitatamente al capo concernente l'aggiunta del cognome paterno.

Ha in proposito richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui laddove – come, appunto, nella specie – la filiazione del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, l'assunzione del patronimico non è automatica, potendo prevalere l'esigenza di conservare il cognome materno, dato che il diritto al nome è uno dei diritti fondamentali della persona, avente copertura costituzionale assoluta.

Dovendosi valutare il preminente interesse del minore, l'appellante ha sostenuto che, avuto riguardo al lungo tempo decorso tra la nascita della figlia ( 2.01.2011) ed il riconoscimento giudiziale della paternità ( 15.06.2021), per la predetta il cognome materno era divenuto un segno distintivo della sua identità personale.



Ha aggiunto che, vivendo la stessa in un piccolo paese, un eventuale mutamento del cognome con l'aggiunta di quello paterno, ne poteva compromettere l'equilibrio psicofisico.

Il primo decidente, inoltre, non aveva in alcun modo motivato la propria statuizione né aveva preso in considerazione quanto dedotto sull'acquisita identità personale della minore, valutando solo le richieste di parte resistente .

Le appellate, dal canto loro, hanno premesso di essere state vicine alla [REDACTED] sin dalla nascita della bambina e per i primi mesi di vita della stessa, fino a quando i rapporti non si erano inspiegabilmente interrotti, pure evidenziando la volontaria sottoposizione da parte di essa [REDACTED] all'esame del DNA, al fine dell'accertamento della paternità.

Nel contestare la fondatezza dell'avversa domanda, hanno obiettato che , proprio in considerazione della notorietà dell'identità del padre della minore nel piccolo paese ove la stessa risiedeva, il formale cambiamento del cognome non poteva che arrecare beneficio alla medesima .

## 2.-L'appello è infondato.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto non contestualmente dai genitori, i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale , intesa quale proiezione della sua personalità sociale , avente copertura costituzionale assoluta.

La scelta, anche officiosa, del giudice è ampiamente discrezionale e deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento, non potendo essere condizionata dall'esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dall'art. 262 c.c., che presiedono all'attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio.



Il giudice è investito del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste dall'art. 262 c.c., avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità, che non riguarda né la prima attribuzione, non essendo configurabile una regola di prevalenza del criterio "prior in tempore", né il patronimico, per il quale non sussiste alcun "favor" nel nostro ordinamento ( *ex multis* Cass. 772/2020)

Ad avviso della Corte, la contestata statuizione del primo decidente è del tutto in linea con i richiamati principi.

Se l'essere stata la minore per dieci anni identificata con il cognome materno ha giustamente indotto il Tribunale a non disporre la sostituzione con il patronimico, altrettanto corretta è la modifica accrescitiva.

Non solo l'esame della minore non ha offerto alla Corte alcuna concreta circostanza atta ad individuare alcun pregiudizio all'interesse della stessa derivante dall'aggiunta del patronimico, ma, peraltro, il riferito "scombussolamento", assunto da [REDACTED] quale motivo della sua opposizione, risulta poco credibile.

Quest'ultima ha, infatti, un'età (anni 12) in cui l'identità è percepita soprattutto con riferimento al nome, piuttosto che al cognome, così da doversi escludere che la medesima abbia acquisito nella trama dei rapporti sociali una definitiva e formata identità con il matronimico, tale da sconsigliare l'aggiunta del cognome paterno (Cass. 2751/2008; 772/2020).

In realtà, dall'audizione della minore è emerso che l'effettiva ragione dell'opposizione all'aggiunta del cognome del padre risiede in un vero e proprio "risentimento" della minore nei confronti della nonna e della zia paterna, colpevoli ai suoi occhi "di avere ostacolato il riconoscimento", come riferitole dalla madre.

Orbene, al di là del fatto che di tale contrapposizione non vi è alcuna prova, risultando, piuttosto, tale circostanza smentita dalla volontaria sottoposizione di [REDACTED] all'esame del DNA ( di cui dà contezza l'impugnata sentenza), siffatto atteggiamento di ripicca non giustifica affatto una scelta diversa rispetto a quella operata dal primo decidente.



Ritiene, infatti, la Corte che l'aggiunta del cognome paterno tuteli l'interesse della minore a rendere percepibile all'esterno, specie nel piccolo paese dove essa vive, la filiazione da entrambi i genitori e, peraltro, assicura una presenza nella vita di [REDACTED] della figura del padre, seppure nella minima misura possibile, atteso il prematuro decesso del medesimo.

Peraltro, proprio la notorietà delle vicende legate alla nascita della minore, allegata dalle appellante e non smentita dalla [REDACTED] esclude che il doppio cognome, benchè non usuale, possa essere fonte di pregiudizievole curiosità sulla condizione personale della minore.

In definitiva, non solo mancano elementi atti a denotare il pregiudizio derivante dalla modifica accrescitiva, attesa la mancata allegazione di comportamenti negativi del padre o di cattiva reputazione della di lui famiglia, ma, al contrario, l'aggiunta del patronimico offre alla minore la possibilità di costruirsi un'autonoma identità con rilievo di entrambe le figure genitoriali.

E', infine, auspicabile che l'attribuzione del cognome paterno possa condurre ad un miglioramento dei rapporti della minore con la famiglia paterna, sempre nell'ottica di tutela del preminente interesse della medesima.

Al rigetto dell'appello segue la condanna della [REDACTED] al pagamento in favore della controparte delle spese di questo grado, liquidate come da dispositivo, in applicazione, secondo lo scaglione di valore indeterminabile, dei parametri (medi) di cui al D.M. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile *ratione temporis* (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero "le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore".

Stante il rigetto del gravame, occorre dare atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico della appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.288/2012, trattandosi di procedimento iniziato



dopo l'1 Febbraio 2013.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Messina , Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 880/2020 R.G. sull'appello proposto da [REDACTED] nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore [REDACTED] avverso la sentenza n. 510/2021 emessa dal Tribunale di Patti in composizione collegiale in data 11.06.2021 e pubblicata in data 15.06.2021, così provvede:

- 1) rigetta l'appello;
- 2) condanna [REDACTED] n. q. al pagamento in favore di controparte delle spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi euro 6.946,00 ( euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per quella introduttiva e euro 3.470,50 per quella decisoria), oltre rimborso spese generali nella misura di legge cpa ed iva;
- 3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell' appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione .

Così deciso nella camera di consiglio ( da remoto ) del 16.02 .2023

Il Consigliere est.

dott. Marisa Salvo

Il Presidente

dott. Maria Pina Lazzara



